

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITA' DI PISA
E**

IL CONSORZIO PISA RICERCHE s.c.a.r.l.



L'Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, n. 43, codice fiscale 80003670504, al presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Marco Pasquali e di seguito denominata "Università", da una parte,

e

il Consorzio Pisa Ricerche s.c.a.r.l., con sede in Pisa, Corso Italia, n. 116, codice fiscale 01024170506, al presente atti rappresentato dal suo Presidente, Ing. Mario Di Donato e di seguito denominato "Consorzio", dall'altra parte

- VISTO lo statuto dell'Università ed in particolare il suo Titolo I;
- VISTO lo statuto del Consorzio, in particolare i suoi articoli , 4, 6 e 24 2° comma;
- CONSIDERATO che l'Università ha contribuito a promuovere il Consorzio e ne fa parte sin dalla sua costituzione;
- CONSIDERATO che il Consorzio ha interesse a promuovere i rapporti con l'Università;
- CONSIDERATO che l'Università si trova in una fase di sempre crescente interazione col mondo industriale ed enti finanziatori, come dimostra peraltro l'ampia partecipazione dell'Università ai programmi e sviluppo tecnologico e a quelli di collaborazione inter-universitaria promossi dall'Unione Europea;
- CONSIDERATO che il Consorzio svolge attività nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea e collabora fattivamente con l'Università in questo ambito;
- CONSIDERATO che il Consorzio può agevolare i rapporti tra l'Università e soggetti terzi, quali in particolare quelli appartenenti al mondo delle imprese;
- CONSIDERATO che fra gli stessi soci del Consorzio vi sono enti pubblici e privati interessati ad una più stretta collaborazione con l'Università;
- CONSIDERATO che il Consorzio è interessato a sviluppare attività di trasferimento tecnologico, di promozione dell'innovazione ed a sviluppare iniziative di industrializzazione e di commercializzazione dei risultati della ricerca e dei brevetti;
- CONSIDERATO che in data 4 maggio 1998 è stata sottoscritta un'analogo convenzione, tuttora vigente, di cui tuttavia è stata ravvisata l'opportunità di una revisione da parte degli Organi di Governo dell'Università di Pisa;
- DECISI a facilitare al massimo l'uso degli impianti e attrezzature in dotazione ad entrambi gli enti, in virtù del rapporto privilegiato già esistente tra l'Università e Consorzio;
- SOLLECITI di rafforzare la loro stretta collaborazione nei campi di comune interesse, anche ai sensi del Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione con l'Università di Pisa;
- RISOLUTI a stabilire alcune norme generali volte a regolamentare i rapporti tra loro intercorrenti, al fine di fornire un quadro certo di riferimento agli interessati operanti presso le due strutture ed anche al fine di snellire le procedure burocratiche concernenti detti rapporti;

hanno deciso di concludere la presente convenzione:

Mario Di Donato

ARTE I – FONDAMENTI DELLA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E CONSORZIO

Capitolo I – Uso di strutture del Consorzio per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Università

Art. 1 – Fermo restando che le attività istituzionali universitarie devono svolgersi, ove possibile, in locali universitari, il Consorzio si impegna, nel rispetto delle condizioni fissate nell'art. 10, a mettere a disposizione dell'Università locali, attrezzature e servizi per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, indicate nell'art. 3.1 dello statuto dell'Università, e le attività funzionali ad esse, quali seminari e conferenze, dando loro priorità nei limiti del possibile e tenendo conto della normativa vigente in materia universitaria.

Art. 2 – Tutte le attività di cui all'art. 1 debbono essere svolte da professori o ricercatori dell'Università e, se didattiche, devono essere destinate a studenti iscritti all'Università ed a dottorandi di ricerca, specializzandi o borsisti dell'Università. Tali attività opportunamente autorizzate dall'Università, previa verifica della copertura assicurativa potranno essere svolte anche da professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, specializzandi e borsisti di altre Università o enti che collaborano con l'Università di Pisa nell'ambito di progetti di ricerca.

Art. 3 – Il corrispettivo economico che spetta al Consorzio per la fornitura o prestazione di servizi all'Università per lo svolgimento di sue attività istituzionali sarà oggetto di singoli accordi separati.

Art. 4 - Per le attività di cui all'art. 1 devono essere regolamentati gli aspetti di igiene e sicurezza ad esse connessi, individuando a tal fine anche una chiara ripartizione, tra i contraenti, degli obblighi previsti dalla normativa per la tutela del personale lavoratore a vario titolo coinvolto nelle attività medesime, attraverso specifici atti di cui all'art.9 .

Capitolo II – Uso di strutture del Consorzio da parte di docenti dell'Università per lo svolgimento di attività finanziate da terzi.

Art. 5 – Nel rispetto delle condizioni fissate nell'art. 10, il Consorzio si impegna a mettere le proprie strutture organizzative ed operative a disposizione di singoli professori e ricercatori dell'Università i quali, potendo ottenere finanziamenti da enti pubblici o privati diversi dall'Università, decidono di utilizzare dette strutture per sviluppare progetti di ricerca, attività di trasferimento tecnologico o per svolgere attività didattiche non istituzionali.

Art. 6 – Pur ribadendo che tutte le attività di ricerca dei professori e ricercatori dell'Università devono essere svolte, in linea di massima, all'interno dei dipartimenti o centri universitari, è consentito ricorrere al Consorzio qualora tali strutture non dispongano di locali sufficienti o di tutti i mezzi necessari per portare a termine le attività programmate nei modi e tempi previsti. In ogni caso il ricorso al Consorzio è subordinato all'assenso del dipartimento di appartenenza del responsabile della ricerca.

Art. 7 – Qualora nello svolgimento delle attività previste nell'art. 1 risulti necessario utilizzare anche locali, attrezzature o servizi di un dipartimento, il dipartimento indicherà forme e modalità di tale utilizzazione e una quota percentuale del finanziamento dovrà essere corrisposta al dipartimento a titolo di corrispettivo per l'uso. L'entità di tale quota sarà concordata in ogni singolo caso tra il direttore del dipartimento interessato e l'amministratore delegato del Consorzio, mediante specifico accordo scritto. Detto accordo potrà altresì regolamentare ogni altro aspetto del rapporto tra dipartimento e Consorzio.

In ogni caso, ove non diversamente stabilito con accordi specifici, una quota forfetaria pari al 5% del finanziamento – al netto dei costi destinati al personale e all'acquisto di materiali e/o servizi, ad esclusione dei costi di collaborazione di personale universitario – sarà corrisposta al dipartimento a titolo di rimborso delle spese generali sostenute da quest'ultimo per l'attività dei docenti che agiscano solo ed esclusivamente nei casi di cui all'art. 1.

Capitolo III - Attività.

Art. 8 – L'Università si impegna a mettere a disposizione del Consorzio un accesso alla rete telematica interna all'ateneo, per il solo uso del collegamento tra Consorzio e strutture universitarie. Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione dell'Università le sue competenze per:

- servizi di gestione ed organizzazione dei progetti di ricerca
- servizi di supporto per la rendicontazione di progetti finanziati
- progettazione e realizzazione di servizi
- gestione brevetti
- servizi ed attività per il trasferimento tecnologico

Art. 9 – Il corrispettivo economico per l'uso e l'erogazione dei servizi e per tutti gli altri aspetti della collaborazione tra l'Università ed il Consorzio Pisa Ricerche di cui al precedente art. 8 verranno regolamentati mediante appositi contratti.

Capitolo IV – Condizioni generali.

Art. 10 – Le richieste relative a prestazioni previste dalla presente convenzione saranno accolte dalle due parti nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le altre attività in corso.

I singoli atti convenzionali appositamente dedicati allo svolgimento di tali attività sono stipulati tra il direttore amministrativo dell'Ateneo o il direttore della struttura interessata e l'amministratore delegato del CPR.

In tali atti devono altresì essere chiaramente indicati gli adempimenti e le responsabilità in ordine all'igiene e sicurezza riconducibili rispettivamente all'uno ed all'altro contraente. Il docente, responsabile delle attività di ricerca o di didattica di cui al Capo I e al Capo II, per le quali è richiesto l'uso di strutture del Consorzio, si configura rispettivamente come Responsabile di Attività di Ricerca in Laboratorio (RAR) e Responsabile di Attività di Didattica in Laboratorio (RAD) ai sensi del D.M. n. 363/98 e pertanto è tenuto ad attuare gli adempimenti di competenza. Il RAR ed il RAD per lo svolgimento dei compiti a loro assegnati dalla normativa di riferimento possono avvalersi del SPP di Ateneo.

PARTE II – PRINCIPI APPLICABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ'

Capitolo I – Impegni assunti dalle parti.

Art. 11 – Per permettere lo svolgimento delle attività menzionate nella parte I, in base agli accordi intervenuti in ogni singolo caso come previsto dall'art. 10, il Consorzio si impegna a:

- a) informare i dipartimenti delle attività che possono essere svolte presso il Consorzio, mediante la pubblicazione di una lista di servizi fissi offerti dal Consorzio ai dipartimenti;
- b) consentire al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università interessato alle specifiche attività, nonché agli studenti, dottorandi, specializzandi e borsisti impegnati nelle stesse (regolarmente autorizzati dai responsabili delle rispettive strutture e coperti da polizza infortuni), l'accesso e la permanenza presso i locali del Consorzio per periodi definiti in funzione delle esigenze connesse con tali attività; la relativa autorizzazione sarà fornita dall'amministratore delegato del Consorzio in forma scritta, per periodi e con modalità

chiaramente specificati e sarà revocabile in qualsiasi momento, salvaguardando, fin dove è possibile, la conclusione delle attività programmate;

- c) mettere a disposizione dei soggetti di cui sopra gli spazi ed i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
- d) consentire il dislocamento temporaneo e l'uso presso il Consorzio di apparecchiature e strumenti dell'Università necessari per l'espletamento delle attività in questione, garantendo la buona conservazione dei beni suddetti;
- e) autorizzare il proprio personale a svolgere attività presso l'Università ogni volta che le attività programmate lo rendano necessario.

Art. 12 – Agli stessi fini, in base agli accordi intervenuti in ogni singolo caso, come previsto nell'art. 10, l'Università si impegna a:

- a) consentire al personale del Consorzio interessato alle specifiche attività l'accesso e la permanenza presso i propri locali per periodi definiti in funzione delle esigenze connesse con tali attività; la relativa autorizzazione sarà fornita dal direttore della struttura interessata in forma scritta per periodi e con modalità esplicitamente indicati e sarà revocabile in qualsiasi momento, salvaguardando, fin dove possibile, la conclusione delle attività programmate;
- b) mettere a disposizione dei soggetti di cui alla lettera a) gli spazi ed i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
- c) consentire il dislocamento temporaneo e l'utilizzazione presso l'Università di apparecchiature e strumenti del Consorzio necessari per l'espletamento delle attività in questione, garantendo la buona conservazione dei beni suddetti;
- d) autorizzare il proprio personale a svolgere attività presso il Consorzio ogni volta che le attività programmate lo rendano necessario.

Capitolo II – Disposizioni inerenti a persone e cose.

Art. 13 – Il personale tecnico-amministrativo dell'Università che sia impegnato in attività presso il Consorzio sarà soggetto agli stessi orari ed alle stesse condizioni di lavoro che gli competerebbero presso l'Università e rimarrà a tutti gli effetti gerarchicamente dipendente dal responsabile della struttura di appartenenza, né potrà essere sottoposto ad alcun altro rapporto di dipendenza gerarchica.

Del rispetto dei doveri di ufficio e di tutti gli adempimenti e controlli di cui al comma precedente si renderà garante il docente coordinatore delle attività in oggetto, a seguito di esplicito e formale incarico in tal senso da parte del responsabile della struttura interessata.

Art. 14 – Il personale del Consorzio che sia impegnato in attività presso l'Università sarà soggetto agli stessi orari ed alle stesse condizioni di lavoro che gli competerebbero presso il Consorzio e rimarrà a tutti gli effetti gerarchicamente dipendente dall'amministratore delegato del Consorzio, né potrà essere sottoposto ad alcun altro rapporto di dipendenza gerarchica.

Art. 15 – Il personale di ciascuna parte contraente impegnato presso l'altra parte in attività regolamentate dalla presente convenzione godrà delle stesse coperture assicurative spettanti gli nell'ambito dell'ente di appartenenza.

Art. 16 - Qualora il personale di uno dei due enti contraenti, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, causi un danno a persone o attrezzature dell'altro ente contraente oppure a terzi, l'ente da cui il danneggiante dipende sarà ritenuto responsabile civilmente di tale danno.

Art. 17 – Delle apparecchiature e degli strumenti dell'Università dislocati presso il Consorzio in quanto necessari per lo svolgimento delle attività concordate nonché di quelli del Consorzio dislocati presso l'Università per fini analoghi sarà tenuto apposito elenco a cura della struttura interessata.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 18 – La presente convenzione entra in vigore al momento della stipula e ha durata di tre anni. Alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso preventivo con preavviso di tre mesi da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 - La presente convenzione sostituisce integralmente quella analoga stipulata fra le stesse parti in data 4 maggio 1998, che è da ritenersi espressamente abrogata dal momento in cui entra in vigore la presente convenzione.

Art. 20 – Le spese di bollo del presente atto sono a carico dell'Università di Pisa. L'atto medesimo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Pisa, li 11. 11. 2009

p. il Consorzio Pisa Ricerche
Il Presidente
Ing. Mario di Donato



p. l'Università di Pisa
Il Magnifico Rettore
Prof. Marco Pasquali

